



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASSA

## SEZIONE 1

### Si comunica a:

Avv. **FRANCESCA GALLONI**  
**VIA FERMI N. 19**  
**54100 MASSA**  
**MS**

---

Avv. **ANNALISA PARENTI**  
**C/O Amato Cinzia Via Giardini, 13**  
**54100 Massa**  
**MI**

---

Comunicazione di cancelleria

### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **207/2019** - **RITO ORDINARIO**  
*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Giudice: **BASSIONI ALFREDO**

Depositata Sentenza Numero: **99/2022** in data : **28/04/2022**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

Difeso da:  
**FRANCESCA GALLONI**


*Convenuto Principale*

**TIM SPA**

Difeso da:  
**ANNALISA PARENTI**

**vedi P.Q.M. allegato**

Massa 09/05/2022



*Il Funzionario*  
**IL CANCELLIERE**  
*Dott. Stefano Crudele*

Sentenza N° 99/2022  
Fascicolo N° 204/19  
Repert. N°  
Cron. N° 607/201



GIUDICE DI PACE DI MASSA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 06.03.2019, al n. 207/2019 di R.G., promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv Francesca Galloni ed elettivamente domiciliata, presso il di lei studio, in Massa, Via Fermi, 19.

*ATTRICE*

CONTRO

TIM S.P.A. (P.I. 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Gaetano Negri,1, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Parenti ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Firenze, viale Don G. Minzoni,8.

*CONVENUTA*

Oggetto:

Data di assegnazione a sentenza: 16.09.2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte Attrice *“Voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo riconoscimento dell'inesistenza e/o nullità e/o comunque risolto per grave inadempimento di controparte il contratto de quo, annullare le fatture richieste da controparte, meglio descritte in premesse per l'importo complessivo di € 574,84, riconoscendo che nulla è dovuto dal comparente alla convenuta nonché condannare la stessa al risarcimento di tutti i disagi, danni morali e biologici relativi ai fatti per cui è causa nella misura che si indica in via equa in € 400.”.*

Parte convenuta Tim S.p.a.: *“Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice adito, nel merito rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate per i motivi tutti di cui in premessa; e comunque, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”*.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7/12/2018 il signor \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio Tim spa al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *”Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo riconoscimento dell’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o comunque risolto per grave inadempimento di controparte il contratto de quo, annullare le fatture richieste da controparte, meglio descritte in premesse per l’importo complessivo di €. 574,84, riconoscendo che nulla è dovuto dal comparente alla convenuta nonchè condannare la stessa al risarcimento di tutti i disagi, danni morali e biologici relativi ai fatti per cui è causa nella misura che si indica in via equitativa in €. 400.00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. “*.

Si costituiva in giudizio Tim s.p.a. contestando la domanda attorea ed effettuando delle produzioni che parte attrice disconosceva.

Questo Giudice fissava l’udienza del 25/11.2019 per pc - concedendo alle parti il termine per il deposito di note conclusive - e la successiva udienza del 23.03.2020 per discussione; udienza in cui il procedimento veniva rinviato d’ufficio per la emergenza sanitaria alla udienza del 16.09.2020.

A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio trae origine da una vicenda che ha visto coinvolto il signor Albardi.

Si osservi come i fatti narrati da parte attrice non abbiano trovato alcuna smentita da parte convenuta per cui devono ritenersi pacificamente acquisiti al processo anche perchè trovano piena prova nella documentazione prodotta da parte attrice e non contestata dalla convenuta.

In data 16/07/2017 il Sig \_\_\_\_\_, cliente Vodafone per la propria utenza domestica \_\_\_\_\_, veniva contattato telefonicamente da un operatore di Tim spa che gli proponeva di stipulare un contratto che al costo di 29 € mensili avrebbe assicurato chiamate illimitate verso i numeri fissi e verso i cellulari nazionali oltre a 3 schede sim.

Il Sig. \_\_\_\_\_, dopo aver espressamente detto di non voler concludere alcun accordo telefonicamente, invitava l’incaricato della Tim ad inviargli il cartaceo del contratto e delle annesse condizioni contrattuali per poterle valutare e decidere solo all’esito del loro esame se aderire o meno alla proposta specificando di essere eventualmente interessato solo ed esclusivamente alla linea fissa non essendo interessato né all’Adsl (non utilizzando Internet) né a Tim Vision (non avendo neppure un televisore idoneo alla sua ricezione);

Invero a distanza di due giorni invero riceveva al proprio domicilio la visita di tecnici della Tim “ *per verificare l'impianto*” e allora l'attore inviava alla convenuta propria comunicazione scritta via fax in data 19/7/2017 ribadendo di non voler concludere alcun contratto ed invitava Tim a non subentrare nella sua utenza telefonica se non dopo la sua espressa approvazione delle condizioni contrattuali che ancora non gli erano state inviate (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Nonostante ciò nei giorni successivi Tim, contravvenendo agli accordi intercorsi, ignorando comunque il diniego e la volontà del signor *Abbate* di non stipulare alcun contratto e, se del caso, di prendere atto del suo legittimo diritto di recesso, subentrava arbitrariamente ed illegittimamente nell'utenza telefonica dello stesso.

Il signor *Abbate* pertanto inviava altro fax in data 25/7/17 e due successivi in data 02/08/2017 e 17/8/17 contestando l'accaduto e ribadendo la propria volontà (cfr. doc. n. 2-3-4 di parte attrice).

Ciò purtroppo non serviva ad inibire il comportamento illegittimo di controparte, tant'è che nel frattempo riceveva al proprio domicilio anche un modem e un apparecchio Tim Vision che si premuniva di riconsegnare ad un centro Tim, come consigliato dal call center della convenuta, che invero si dichiarava non autorizzato a ritirare alcunchè.

La vicenda aveva ripercussioni anche sul contratto Vodafone da sempre attivo sulla linea del signor *Abbate* ed infatti riceveva una fattura da parte di Vodafone, che computava € 55,75 a titolo di corrispettivo per recesso anticipato/disattivazioni anticipate, somma il cui esborso è stato imputabile unicamente all'arbitraria ed illegittima scelta di Telecom di attivare, nonostante il diniego del signor *Abbate*, la propria offerta sull'utenza di quest'ultimo (cfr. doc. n. 5 di parte attrice);

Successivamente il signor *Abbate* inviava altro fax (in data 21/08/2017) e infine si rivolgeva alla Confconsumatori di Massa-Carrara che per suo conto inviava una raccomandata a/r all'odierna convenuta con la quale evidenziava la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità del contratto attivato contro la volontà del suo associato ed in palese violazione degli accordi con lo stesso intercorsi chiedendo altresì che Tim cessasse di inviare le fatture ed annullasse quelle medio tempore emesse, sottolineando che nella denegata ipotesi in cui la stessa ritenesse concluso un contratto, lo stesso avrebbe dovuto intendersi risolto in virtù del diritto di recesso e/o ripensamento esercitato dal sig. *Abbate* con i numerosi fax inviati nei termini in di legge e che in ogni caso, andavano esclusi sia il servizio adsl che tim vision (cfr. doc. n. 6-7-);

L'odierna convenuta alla fine, riconoscendo anche seppur parzialmente l'illegittimità del proprio operato, con lettera del 10/01/2018 comunicava di aver provveduto a cessare il servizio Adsl ed i prodotti abbinati (Modem e Decoder Timvision) mantenendo attiva solo la linea telefonica e di aver disposto lo storno di complessivi € 76,56 non dando però alcun riscontro sull'evidenziata nullità/inesistenza/annullabilità del contratto né sull'esercizio del diritto di recesso legittimamente e

tempestivamente esercitato dal Sig. [redacted] invitando lo stesso a saldare le fatture dei mesi di Novembre e Dicembre per un totale di € 100,56 il cui pagamento veniva nuovamente sollecitato con lettera del 08/03/2018 ( cfr. doc. n. 8-9 di parte attrice)

Due mesi dopo, con lettera del 28/03/2018 Telecom comunicava al Sig. [redacted] che “A seguito della tua segnalazione relativa a attivazione di numero telefonico non richiesto, abbiamo effettuato dei controlli e accolto il tuo reclamo. Ci scusiamo per quanto accaduto e ti informiamo che abbiamo cessato l'abbonamento della linea telefonica in oggetto”, ritenendo saldata la fattura n°RL00457511 dell'importo di € 82,11( cfr. doc. n. 10 di parte attrice).

La vicenda quindi pareva essersi risolta positivamente alla fine per il signor [redacted], quando invero parte convenuta inviava una nuova comunicazione datata 14/04/2018 con la quale chiedeva inspiegabilmente il pagamento delle fatture n° RL05598644 del 01/11/2017 dell'importo di € 52,54, n°RL06263644 del 12/12/2017 dell'importo di € 1124,58 e n°RL00457511 del 06/02/2018 dell'importo di € 82,11 (che di fatto era stata annullata con la comunicazione precedente) (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), contestate con fax del 22/05/2018 dalla Confconsumatori di Massa ( cfr. doc. n. 12-13 di parte attrice) .

Il tutto, veniva passato poi ad una società di recupero crediti che richiedeva il pagamento all'attore della somma complessiva , a nome di Tim spa, di €. 574,84 ( cfr. doc.n . 14 di parte attrice).

L'obbligatoria conciliazione posta in essere dal signor [redacted] dava esito negativo stante la mancata adesione da parte della convenuta ( cfr.doc. n. 15-16 di parte attrice) e lo stesso si determinava a promuovere il presente giudizio al fine di veder riconosciuti i suoi legittimi diritti.

Dalla descrizione dei fatti sopra descritti, che trovano piena prova in tutta la copiosa documentazione in atti, non contestata da parte convenuta e quindi da ritenersi pacifica e riconosciuta, dimostrano la totale illegittimità, contrarietà alle regole di correttezza, diligenza e buona fede da parte di Tim spa che , in maniera del tutto arbitraria ed illegittima e contravvenendo agli accordi intercorsi con il sig. aleardi ha dato corso ad un contratto non richiesto.

La prova di ciò risulta sia dalla documentazione in atti e soprattutto dal documento n. 10 prodotto da parte attrice e mai contestato da parte convenuta, avente ad oggetto la lettera di Tim spa del 28/03/2018 con la quale riconosce espressamente la fondatezza della domanda dell'attore comunicando espressamente che “ a seguito della tua segnalazione relativa a attivazione di numero telefonico non richiesto, abbiamo effettuato dei controlli e accolto il tuo reclamo. ci scusiamo per quanto accaduto e ti informiamo che abbiamo cessato l'abbonamento della linea telefonica in oggetto”.

La domanda del signor [redacted] avente ad oggetto l'annullamento delle somme richieste da parte convenuta e il risarcimento del danno morale ed esistenziale quantificato in €. 500.00, appaiono legittime.

Si fa rilevare poi che la difesa di parte convenuta, nel tentativo di giustificare un suo comportamento in realtà ingiustificabile, sostiene affermazioni inveritiere e soprattutto smentite dal documento n. 10 di parte attrice.

Invero la stessa sostiene l'esistenza di un regolare contratto senza però dimostrare e provare l'esistenza di ciò, ma sostenendolo solo con mere affermazioni apodittiche prive di riscontro alcuno. Giova infatti ribadire, come già sostenuto nella memoria ex art. 320 c.p.c., che in materia di onere probatorio, nel caso di contestazione come quella oggetto del presente giudizio, spetta a parte convenuta fornire la prova, con tutti i requisiti previsti ex lege, della fondatezza delle proprie asserzioni, cosa che non sussiste.

Parte convenuta non ha prodotto in atti alcuna prova a sostegno dei proprio assunti ma ha solo riferito circa l'esistenza di un contratto peraltro smentita dal documento n. 10 di parte attrice

Invero parte attrice ha dimostrato con tutte le produzioni in atti la fondatezza della propria domanda, avendo all'uopo prodotto anche tutti i fax e le lettere di contestazioni dallo stesso subito nell'immediatezza inviate a controparte ( cfr. doc. n. 1,2,3 datati rispettivamente 19/7/17, 25/7/17 e 2/8/17.).

Parte convenuta si è limitata ad effettuare delle produzioni che parte attrice ha espressamente contestato e disconosciuto alla prima udienza dell'11/3/19 con particolare riferimento ai doc. n. 2 e 3 mai entrati nella sua sfera di conoscibilità.

Si osservi come tali documenti non abbiano i requisiti e i caratteri tali da integrare i requisiti della prova del supposto stipulato contratto tra l' [redacted] e parte convenuta, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale, privi di alcun prova di avvenuta ricezione da parte del Sig [redacted] e/o di sua sottoscrizione e firma e, in quanto tali assolutamente non provanti la supposta stipula del contratto de quo, - peraltro prodotti in copia e che l' [redacted], coma sopra detto, ha espressamente disconosciuto.

Occorre inoltre evidenziare come i documenti prodotti da parte attrice contengano in ogni caso l'esercizio del "diritto di ripensamento" nei termini previsti ex lege" non avendo in ogni caso i documenti ex adverso prodotti neppure data certa valida ai fini di legge.

Peraltro parte convenuta, nella propria memoria ex art. 320 c.p.c., formula delle affermazioni prive di alcun fondamento e rilevanza come quando ad esempio riferisce che parte attrice avrebbe disconosciuto la missiva di Tim del 10.1.2018 ( doc. n 4 fascicolo di parte convenuta) avendo invero parte attrice espressamente disconosciuto i doc. n. 2 e 3 di parte convenuta, mai entrati nella

sua sfera di conoscibilità, non potendo ovviamente disconoscere una missiva inviata all'utente tramite l'associazione consumatori.

Sulla domanda di risarcimento danni, quanto di seguito.

Sul punto non vi è dubbio alcuno che sussista la fattispecie del contratto non richiesto e che per tale motivo debba essere riconosciuta a parte attrice una somma a titolo di risarcimento dei danni, come ad esempio recentemente sostenuto anche dal Tribunale di Genova in una casua analoga alla presente, con la sentenza N. 4005/06, con la quale detto Tribunale è intervenuto nuovamente sul tema dei servizi telefonici non richiesti, che spesso vengono attivati all'insaputa dell'utente e senza che sia stato manifestato alcun consenso alla loro attivazione.

Il Giudicante, ribadendo l'orientamento già espresso in precedenti pronunce vertenti sulla medesima fattispecie (cfr. Trib. Genova, sent. 11 novembre 2002, pubblicata sulla rivista "I Contratti" N. 5/03 e Trib. Genova N.3027/2005) ha ritenuto nulli i contratti relativi a tali servizi e ha condannato la compagnia Telefonica a rimborsare quanto indebitamente richiesto, oltre alle spese legali sostenute per il procedimento. Il Tribunale ha infatti ritenuto che *" Tale fattispecie fosse regolata dal principio generale di cui all'art. 1325 c.c. in base al quale l'accordo delle parti è previsto quale primo requisito per l'esistenza del contratto, dall'assenza del quale deriva necessariamente ex art. 1418 C.C. la nullità del medesimo."*

Il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli utenti per l'attivazione di servizi non richiesti è stato già sancito da diverse pronunce e pertanto gli utenti devono inoltre essere risarciti anche qualora si sia verificata la mancata attivazione di servizi richiesti, nonostante i diversi solleciti rivolti alla compagnia telefonica inadempiente. Un risarcimento che va ad interessare anche il danno morale, oltre che economico, per l'aver subito una situazione di disagio e stress a causa dei solleciti rimasti inascoltati e dell'impossibilità, da parte dell'utente, di usufruire del servizio prescelto.

Fondata quindi è la domanda di risarcimento del danno esistenziale, interpretando e facendo proprio l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (N. 6572/2006), in base al quale tale categoria di danno può essere dimostrata anche facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. *"L'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesioni alla sfera dei diritti di libertà economica così posti in essere porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale"*.(Tribunale di Genova sentenza sopra

citata) . Sul punto si sono recentemente pronunciati anche il Giudice di Pace, Lecce, sez. I, sentenza 27/11/2017 n° 5496, e il Giudice di Pace di Reggio Emilia con la sentenza n. 13672/14.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte e delle emergenze istruttorie, la domanda dovrà accogliersi e per gli effetti, si dovranno annullare le fatture richieste da parte convenuta per l'importo complessivo di €. 574,84, riconoscendo che nulla è dovuto dalla attrice alla medesima nonchè condannare la stessa al risarcimento di tutti i disagi, danni morali e biologici relativi ai fatti per cui è causa, nella misura che si ritiene congruo in via equitativa, stabilire in €. 400,00.

Le spese processuali seguano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per le ragioni di cui alla parte motiva, annulla le fatture emesse da parte convenuta Tim s.p.a. dell'importo complessivo di €. 574,84, riconoscendo che nulla è dovuto da parte attrice alla convenuta medesima.

Condanna Tim s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento danni morali e biologici, della somma di € 400,00.


Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € di cui € 65,00 per fase di studio, € 65,00 per fase introduttiva, € 65,00 per fase istruttoria, € 135,00 per fase decisionale, € 70,00 per spese; oltre a spese generali, iva e cnap come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, 16.09.2020

Il Cancelliere

  
**Il Funzionario**  
**Dott. Stefano Crudeli**

  
Il Giudice

**IL GIUDICE DI PACE**  
**Avv. Alfredo Bassioni**

~~28~~  
  
**Il Funzionario**  
**Dott. Stefano Crudeli**

